



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	Sentenza n. 103, 22 marzo/1° aprile 2004.
<b>Massima:</b>	<p>Deve essere rigettata, perché non adeguatamente motivata, l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato in relazione a due decreti dirigenziali, rispettivamente del 7 dicembre 1999 (modalità di riversamento dell'acconto IVA dicembre 1999) e del 13 dicembre 2000 (modalità di riversamento all'erario dell'acconto IVA di dicembre 2000) sul rilievo che l'omessa previsione, negli atti impugnati, del termine e delle modalità di accredito dell'importo spettante alla Regione non comporterebbe l'attualità della lesione delle attribuzioni rivendicate dalla stessa. Spetta allo Stato disciplinare con i decreti 7 dicembre 1999 e 13 dicembre 2000 emessi dal Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, le modalità di riversamento dell'acconto IVA alla Regione siciliana. I decreti dirigenziali in questione hanno il valore di ordini di versamento di somme rivolti alla tesoreria provinciale in favore della Regione e tali ordini non possono non avere immediata esecuzione e ciò è confermato dal comportamento tenuto dall'Amministrazione finanziaria che ha prontamente trasferito le somme spettanti alla Regione siciliana. Inoltre non risulta irragionevole e contrastante con il principio di uguaglianza "una eventuale e marginale diversità di disciplina fra Stato e Regione, ai fini delle modalità di riscossione e riversamento delle entrate" ( sentenza n. 66 del 2001), né risulta violato il principio di leale collaborazione tra le varie amministrazioni pubbliche poiché i suddetti decreti non prevedono alcun margine di discrezionalità in occasione del riversamento delle risorse di spettanza regionale.</p>
<b>NOTE:</b>	

**Redattore:**

